

Comune di Pasiano di Pordenone



REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA
DIRETTA DI PRODOTTO AGRICOLI

Indice

Premessa

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Comitato di coordinamento e di gestione del mercato

Art. 4 - Funzionamento e compiti del Comitato di coordinamento e di gestione del mercato

Art. 5 - Soggetti ammessi alla vendita e rilascio delle concessioni

Art. 6 - Prodotti in vendita

Art. 7 - Vendita ed altre attività consentite

Art. 8 - Tipologia di mercato, giornate, orario, posteggi.

Art. 9 - Attrezzature per la vendita

Art.10 - Pubblicità dei prezzi e luogo di produzione.

Art.11 - Atti vietati

Art.12 - Tributo per l'occupazione del posteggio.

Art.13 - Sanzioni.

Art.14 - Disposizioni transitorie e finali.

PREMESSA

Il "MERCATO AGRICOLO DI PASIANO DI PORDENONE" è uno spazio riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e produttori locali. Nasce nell'ottica della promozione delle relazioni tra i cittadini, la trasparenza e l'equità della vendita dei prodotti agricoli e della promozione di modelli di sviluppo sostenibile, con iniziative per favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità.

L'obiettivo è, quindi, quello di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione del prezzo finale, offrendo al produttore locale nuove opportunità di vendita e rendendo direttamente percepibile al consumatore la qualità dei prodotti locali.

Con la vendita di prodotti a «chilometri zero» l'inquinamento si può combattere anche a tavola, perché scegliendo prodotti locali di qualità invece di quelli che viaggiano per centinaia di chilometri sui tir, oltre a sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine locale, valorizzando le attività agricole, si riduce l'inquinamento legato ai trasporti.

L'iniziativa ha l'intento di promuovere nei confronti del cittadino i prodotti tipici di qualità, con particolare attenzione a quelli stagionali che non sempre possono essere valorizzati nella grande distribuzione alimentare locale.

Il prodotto che verrà posto in vendita dovrà essere di provenienza esclusivamente aziendale, fresco o trasformato, di comprovate proprietà organolettiche. Inoltre, nel rispetto delle norme CEE sulla qualità dei prodotti dovrà essere data visibilità ai prodotti insigniti di marchi di qualità aziendali o generici, quali "IGP, DOP, DOC, DOCG", dovranno essere venduti direttamente solo i prodotti provenienti esclusivamente dalle aziende agricole che rientrano nei territori indicati dal presente regolamento. Nel caso di prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione, dovranno essere prevalentemente di origine aziendale. Nel caso in cui la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale della materia prima.

La gamma dei prodotti, oltre ai freschi, può comprendere qualsiasi tipo di prodotto ammesso dalla normativa vigente, lasciando libero spazio al produttore.

L'azienda dovrà porsi nelle condizioni di esercitare ogni azione di sua facoltà per garantire che tra i prodotti coltivati e quanto posto in vendita non vi siano "organismi geneticamente modificati o alimenti derivanti da OGM".

Ogni azienda dovrà esporre in un apposito cartello che gli articoli esposti sono stati prodotti strettamente in azienda, indicando in quali stagioni o periodo dell'anno gli stessi sono prodotti e quindi disponibili.

Infine, attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare anche nell'ambito del mercato si persegue l'obiettivo di diffondere l'educazione alimentare, l'informazione al consumatore, maggiori conoscenze del territorio e dell'economia locale.

Art. 1

Finalità del Regolamento

1. La finalità del presente Regolamento è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. In particolare il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di seguito indicati:
 - tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e facilitano la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari);
 - fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. E' istituito il mercato denominato "Mercato Agricolo di Pasiano di Pordenone" riservato alla vendita da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile. Il mercato si svolge sulla piazza Alcide De Gasperi (allegato 1).
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228, dall'art.1 comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n.296, dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'art.4 comma 8 del D. Lgs. n. 228/2001.

Art. 3

Comitato di coordinamento e di gestione del mercato

1. Al fine di ottenere un valido risultato organizzativo, è individuato un soggetto di coordinamento e gestione del mercato agricolo, definito Comitato.
2. Il Comitato di coordinamento e di gestione è formato:
 - Dal Sindaco o suo delegato;
 - Dal Dirigente Responsabile del commercio o suo delegato;
 - Dal Dirigente Responsabile della Polizia Locale o suo delegato;
3. In caso di necessità, il comitato si può avvalere di rappresentanti delle OO.PP. più rappresentative al solo scopo consultivo.

Art.4

Funzionamento e compiti del Comitato di coordinamento e di gestione del mercato

1. Al Comitato sono affidate le seguenti attività:
 - Individuazione dei posteggi per operatori “fissi” e per operatori “stagionali” in relazione all’approvvigionamento di energia elettrica e acqua;
 - Redazione della graduatoria delle imprese ammesse al mercato secondo i criteri riportati al comma 2 dell’art.5 del presente Regolamento;
 - Gestione delle presenze al mercato agricolo;
 - Verifica periodica dei requisiti per mantenere il posteggio al mercato agricolo;
 - Gestione degli spazi del mercato individuati;
 - Gestione delle strutture utilizzate dagli imprenditori;
 - Verifica abbandono rifiuti;
 - Controllo sulle imprese del rispetto delle norme dettate dal presente Regolamento;

Art. 5

Soggetti ammessi alla vendita e rilascio delle concessioni

1. Sono ammessi alla vendita diretta gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile singoli o associati e i produttori locali iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi ed i coltivatori diretti iscritti al Registro Imprese in quanto piccoli imprenditori agricoli, che vendono esclusivamente prodotti agricoli, anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione, derivanti dall’esercizio dell’attività agricola da parte di imprese agricole con sede nel territorio della provincia di Pordenone, Udine, Venezia e Treviso.

Tali soggetti possono porre alla vendita solo i prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla propria azienda agricola o dall’azienda di soci imprenditori agricoli, rispettando la naturale stagionalità degli stessi.
2. L’attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell’impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all’art. 1 comma 1094, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

L’impresa deve avere sede aziendale e terreni nell’ambito territoriale della Provincia di Pordenone, Udine, Venezia e Treviso.

Nel caso di domande superiori al numero di posti disponibili, fermo restando l’ambito territoriale sopra indicato, dovranno essere applicati i seguenti criteri di preferenza nell’ordine, a favore delle aziende:

 - a) vicinanza della sede aziendale rispetto al Comune di Pasiano di Pordenone;
 - b) nella scelta merceologica, compresa l’eventuale certificazione, potrà essere data priorità all’impresa agricola che offre prodotti che non siano presenti nel mercato stesso;
 - c) aver già aderito a mercati simili;
 - d) a parità di condizioni, la priorità di presentazione della domanda al protocollo comunale.
3. Ogni imprenditore agricolo e produttore locale per partecipare al mercato dovrà presentare al Comune istanza redatta su apposito modello (allegato 2) nella quale dovranno essere contenuti i dati essenziali e le dovute dichiarazioni di responsabilità in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
4. Una volta raccolte le domande ed esperita la necessaria istruttoria, il comitato di coordinamento stila una graduatoria ed assegna i posteggi seguendo i criteri fissati dal presente Regolamento.

5. Il Comune rilascia le concessioni di suolo pubblico riferite all'esercizio del mercato oggetto del presente regolamento.
Le concessioni possono essere rilasciate oltre che ai singoli produttori, anche alle associazioni di categoria che ne chiedano il rilascio in rappresentanza dei singoli loro associati, con possibilità di alternare gli operatori in ragione della stagionalità o di altre esigenze.
6. Il posteggio è nominale e non può essere ceduto a terzi, in caso di cessata attività, perdita dei requisiti, assenza ingiustificata per 3 mercati consecutivi, per gravi protratte negligenze o per altri motivi ostativi di presenza al mercato da parte di un operatore, il posteggio ritorna in disponibilità del Comune di Pasiano di Pordenone.
7. Nell'ambito del mercato ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio.
8. Le imprese inserite nella graduatoria devono comunicare tempestivamente al comitato di coordinamento del mercato ogni modifica apportata rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.

Art. 6

Prodotti in vendita

1. Nel "Mercato Agricolo di Pasiano di Pordenone" è consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale previsto per il mercato, nel limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile.
2. I prodotti agricoli posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di Igiene per gli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo d'origine.
3. In caso di vendita promiscua, al fine di valorizzare i prodotti con qualità certificata, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGO, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, e da marchi aziendali di prodotto.
4. E' severamente vietato porre in vendita prodotti OGM (organismi geneticamente modificati).

Art. 7

Vendita ed altre attività consentite

1. Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:
 - a) La degustazione gratuita dei prodotti per la promozione dell'attività;
 - b) Le attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigiani del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con il comitato di coordinamento.
2. All'interno del mercato agricolo è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione, limitatamente alla affettatura, alla vendita a peso previo frazionamento e attività similari, dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 8

Tipologia di mercato, giornate, orari, posteggi

1. Il “Mercato Agricolo di Pasianno di Pordenone” è di tipologia settimanale ed è specializzato nella vendita di prodotti agricoli di origine stagionale.
2. Il mercato ha luogo nelle giornate di SABATO, qualora la giornata coincida con una festività, il mercato non si svolgerà. La giornata di mercato può essere modificata con provvedimento giuntale, qualora lo richiedessero la maggior parte degli operatori del mercato agricolo. E' facoltà dell'Amministrazione, in caso di necessità, individuare anche un'area idonea alternativa.
3. L'accesso all'area mercatale per l'allestimento dei banchi di vendita è consentito dalle ore 6.30.
4. L'orario dell'attività di vendita dei prodotti viene fissata dalle ore 7.00 alle ore 13.00. Durante l'attività di vendita i veicoli non potranno circolare nell'area mercatale.
5. Il posteggio regolarmente assegnato, che risulti essere ancora libero alle ore 7.45, sarà occupato da un operatore “precario” privo di assegnazione di posteggio fisso ed in regola con le prescrizioni per il mercato agricolo.
6. Lo sgombero del posteggio da parte dell'operatore dovrà avvenire entro le ore 14.00. E' consentito lo sgombero anticipato prima delle ore 13.00 solo per avverse condizioni atmosferiche o per comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito e lo sgombero.
7. Ogni operatore è tenuto a lasciare il posteggio sgombero e pulito.

Art. 9

Attrezzature per la vendita

1. All'interno dell'area mercatale la vendita dei prodotti può avvenire mediante l'utilizzo di veicoli attrezzati o banchi.
2. Gli eventuali gazebo utilizzati a copertura dei banchi di vendita devono essere di colore bianco e assicurare la stabilità durante l'attività di vendita utilizzando qualsiasi materiale idoneo per l'ancoraggio al suolo e non devono procurare danni alla pavimentazione.
3. Le tende sporgenti dai veicoli non possono eccedere oltre metri 1,50 dal limite del posteggio riservato e devono avere una altezza minima dal suolo di metri 2,50.
4. Le merci devono essere pesate con bilance omologate e tarate secondo la normativa, osservando la normativa di vendita a peso netto.
5. I prodotti non confezionati non possono essere a diretto contatto con il pubblico. Tale disposizione non si applica ai prodotti ortofrutticoli.
6. Gli operatori che pongono in vendita prodotti freschi, dovranno privilegiare nel rapporto con la clientela, l'uso di sacchetti di carta o di materiale biodegradabile a basso impatto ambientale.

Art.10

Pubblicità dei prezzi e luogo di produzione

1. L'imprenditore è tenuto ad esporre in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico e luogo di produzione dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. I prezzi devono essere indicati per unità di misura prevista dalle norme a tutela del consumatore.
3. Eventuali promozioni di vendita devono essere esposte chiaramente in modo tale da non confondere il consumatore.

Art. 11
Atti vietati

1. E' vietato agli operatori del mercato agricolo;
 - a) Occupare uno spazio superiore a quello concesso;
 - b) Usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora;
 - c) Insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo il suolo pubblico;
 - d) Disturbare il pubblico con grida e schiamazzi o con insistente offerte di merci.
2. E' consentito l'utilizzo di mezzi di diffusione sonora purchè il livello di emissione sonora sia paragonato al "sottofondo musicale".

Art.12
Tributi per l'occupazione del posteggio

1. L'assegnazione al mercato da parte delle imprese agricole assegnatarie del posteggio è subordinata al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP).
2. Il canone viene fissato annualmente con provvedimento di giunta comunale.
3. L'occupante del mercato agricolo in chiusura di giornata, ha l'obbligo di lasciare il posteggio assegnato libero da ogni attrezzatura e pulito da rifiuti, scarti e/o imballaggi vari.

Art. 13
Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981, n.689 e dal D.P.R. 22.07.1982, n.571.
2. Chi con comportamenti viola le norme contenute nel presente Regolamento, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 50,00 a euro 500,00.
3. Ove la violazione abbia comportato la modifica dello stato dei luoghi consegue sempre ed automaticamente l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza il ripristino sarà eseguito d'ufficio dal comune di Pasiano di Pordenone con addebito dei relativi oneri al trasgressore.

Art.14
Disposizioni transitorie e finali

1. Le procedure per la presentazione, l'esame ed il rilascio delle concessioni saranno definite e concluse dal comitato di coordinamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento e dai provvedimenti conseguenti ad esso collegati, si rinvia, per quanto applicabile, a quanto previsto dal Regolamento comunale sull'uso del suolo pubblico.

